REGOLAMENTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 1

Agli aspiranti Allievi si richiede:

- età non inferiore ai 28 anni;
- laurea in medicina o psicologia. Altre lauree italiane o titoli stranieri possono essere accettati soltanto in caso di parere unanime del Comitato di Formazione Professionale;
- abilitazione all'esercizio della psicoterapia, attestata dall'Ordine Professionale di appartenenza. Eventuali eccezioni verranno valutate dal Comitato di Formazione Professionale:
- di aver effettuato con un socio analista di A.R.P.A., o di altra Associazione riconosciuta da I.A.A.P., un periodo di analisi personale non inferiore a tre anni e a 300 ore, la cui durata sia documentata con certificazione scritta da parte dell'Analista;
- di aver ricevuto il parere favorevole di una Commissione formata da tre Analisti designati dal Comitato di Formazione Professionale. La designazione di tali Analisti sarà effettuata dal Comitato col metodo del sorteggio. I membri della Commissione, dopo aver condotto i colloqui (almeno due per ciascun membro) per l'ammissione dell'Allievo, deliberano all'unanimità sull'ammissione e ne danno comunicazione con una relazione scritta e motivata al Comitato di Formazione Professionale. È data facoltà alla Commissione, qualora sussistano perplessità sull'ammissibilità dell'aspirante Allievo, di richiedere all'Analista che ha effettuato l'analisi personale un parere motivato sull'opportunità dell'ammissione stessa. Il Comitato di Formazione Professionale delibera, a maggioranza di due terzi, sulla ammissione degli Allievi. È data la possibilità, in caso di rifiuto, di ripetere la domanda di iscrizione una sola volta e non prima di diciotto mesi.

ART. 2

I soci Allievi, accettati in base al precedente art. 1, dovranno effettuare una analisi didattica, della durata di almeno 150 ore, con uno dei soci Didatti, ad esclusione dell'Analista con cui è stata effettuata l'analisi personale, in un tempo non inferiore a due anni. L'Allievo dovrà scegliere, tra gli Analisti con cinque anni di anzianità, un tutor che lo accompagnerà nello studio, nella preparazione degli esami e nella preparazione degli elaborati scritti richiesti dal Regolamento. L'Allievo è libero di cambiare tutor in qualsiasi momento del suo percorso. È responsabilità del tutor comunicare al Comitato di Formazione l'inizio e la conclusione del rapporto di tutoraggio con l'Allievo.

Gli Allievi sono tenuti a partecipare per non meno di ottanta ore annue ai seminari e alle attività formative organizzate da A.R.P.A. Essi hanno facoltà di scelta tra le proposte formative eccettuata l'attività seminariale giudicata 'non facoltativa' dal Comitato di Formazione.

È data facoltà agli Allievi di iniziare le supervisioni cliniche di cui all'Art. 3 dopo aver completato l'analisi didattica.

Conclusa l'analisi didattica in assenza di segnalazioni ostative da parte dell'Analista Didatta, e dopo aver superato metà degli esami del Regolamento di Formazione in vigore, l'Allievo dovrà effettuare un incontro gratuito con ognuno degli Analisti con cui ha sostenuto i colloqui di ammissione. In seguito gli Analisti comunicheranno il loro parere al Comitato di Formazione che valuterà l'idoneità dell'Allievo a ricevere la qualifica di Candidato.

ART. 3

I soci Candidati dovranno effettuare almeno tre supervisioni di casi clinici con tre Analisti possibilmente diversi dall'Analista personale e dall'Analista Didatta, che abbiano almeno cinque anni di anzianità (salvo eccezioni di volta in volta autorizzate dal Comitato di Formazione Professionale). Tali supervisioni dovranno avere una durata non inferiore a quaranta ore ciascuna. In alternativa si potrà sostituire una supervisione clinica individuale con una supervisione collettiva, purché di durata non inferiore a ottanta ore.

Durante il periodo di supervisione i Candidati dovranno redigere tre resoconti clinici riguardanti i casi in supervisione.

I Candidati, dopo aver concluso le supervisioni, che dovranno essere certificate dagli Analisti supervisori, e dopo aver sostenuto gli esami previsti dall'art. 5 del presente Regolamento, discuteranno davanti al Comitato di Formazione Professionale i tre resoconti clinici e un seminario teorico precedentemente approvato dal Comitato.

È facoltà insindacabile del Comitato di Formazione Professionale di avallare, *in toto* o in parte, se adeguatamente documentato, l'*iter* formativo che un Candidato A.R.P.A. abbia già svolto presso altre Società Analitiche di ispirazione junghiana (analisi didattica, supervisioni, resoconti clinici, ecc.).

I Candidati sono tenuti a partecipare per non meno di ottanta ore annue ai seminari e alle attività formative organizzate da A.R.P.A. Essi hanno facoltà di scelta tra le proposte formative eccettuata l'attività seminariale giudicata 'non facoltativa' dal Comitato di Formazione.

Il Candidato dovrà scegliere, tra gli Analisti con cinque anni di anzianità, un tutor che lo accompagnerà nello studio, nella preparazione degli esami e nella preparazione degli elaborati scritti richiesti da Regolamento. Il Candidato è libero di cambiare tutor in qualsiasi momento del suo percorso. È responsabilità del tutor comunicare al Comitato di Formazione l'inizio e la conclusione del rapporto di tutoraggio con il Candidato.

ART. 4

Ogni Didatta e ogni Supervisore sono tenuti a dare comunicazione dell'assunzione in Analisi di Allievi e Candidati al Comitato di Formazione Professionale, il quale autorizza l'inizio dell'Analisi Didattica e della Supervisione. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dell'Analisi o della Supervisione, il Didatta o il Supervisore sono tenuti a darne comunicazione al Comitato, indicando i motivi della sospensione.

ART. 5

La verifica della formazione teorica di Allievi e Candidati viene effettuata mediante esami orali e scritti dal Comitato di Formazione Professionale, o da Analisti da questo designati. Le materie di esame sono le seguenti:

- 1.0 **Psichiatria e psicopatologia** (esame orale)
- 1.1 Psicopatologia generale.
- 1.2 Psicopatologia psicoanalitica
- 1.3 Psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva

2.0 La dottrina delle nevrosi (esame orale)

3.0 Strutture e funzioni della psiche secondo la psicologia analitica (esame orale)

4.0 Religioni, Mito, Mente primitiva, Folklore (esame scritto)

- 4.1 Religione
- 4.2 Mito
- 4.3 La mente primitiva
- 4.4 Folklore e fiabe

5.0 Il processo individuativo: immagini e simboli (esame orale)

<u>6.0 La psicoterapia e l'interpretazione dei sogni</u> (esame orale)

7.0 l post junghiani (esame orale)

- 7.1 Orientamento classico
- 7.2 Orientamento archetipico
- 7.3 Orientamento evolutivo
- 7.4 Orientamento ermeneutico

8.0 Jung e la modernità (esame scritto)

- 8.1 Jung e le neuroscienze
- 8.2 Jung e l'Oriente
- 8.3 Jung, la sincronicità e la fisica moderna
- 8.4 Jung e l'estetica
- 8.5 Jung e la dimensione sociale e politica

Ciascun esame può essere sostenuto anche per singoli moduli.

Per ciascun esame il Comitato di Formazione Professionale propone, e periodicamente aggiorna, una bibliografia minima obbligatoria e una bibliografia di consultazione, reperibili sul sito www.arpajung.it.

Il Comitato di Formazione stabilirà con almeno un mese di anticipo il luogo in cui si svolgerà ogni sessione d'esame.

ART. 6

Dopo aver superato gli esami previsti dall'art. 5 del presente Regolamento ed aver discusso con esito favorevole i tre resoconti clinici e il seminario teorico, il Candidato viene nominato socio Analista con delibera del Comitato di Formazione Professionale. In caso di giudizio negativo su una o più delle prove, esse dovranno essere rielaborate o ripetute.

Dalla data di ammissione come Allievo alla data di conclusione dell'*iter* formativo non devono intercorrere più di dieci anni. Il Comitato di Formazione Professionale può, in casi motivati, consentire una proroga.

Il Comitato di Formazione Professionale può, in qualunque momento dell'*iter* formativo, stabilire, con decisione inappellabile, l'esclusione dell'Allievo o del Candidato dalla formazione e, di conseguenza, la sua decadenza dalla condizione di Allievo o di Candidato di A.R.P.A. Esso può avvalersi, a fini istruttori, della Commissione alla quale era stato conferito l'incarico di condurre i colloqui di ammissione dell'Allievo.